TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE ESECUZIONI

Proc N.266 /2015 R.G.EI.
Il G.E., dott. Marco Zinna
vista la comunicazione del Delegato in ordine all'esito negativo degli esperimenti di vendita già delegati;
vista la relazione dell'IVG;
viste le determinazioni del creditore procedente;
ritenuta l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 6.08.2015 n.132, con la quale è stato convertito il D.L. 27.06.2015 n.83,
ritenuto che non appare seriamente prospettabile che attraverso la vendita con incanto possa conseguirsi un prezzo superiore della metà al valore determinato ex art, 568 c.p.c.;
ritenuto che i nuovi esperimento di vendita debbono essere svolti, al pari dei precedenti, nelle forme della vendita telematica mista;
visto l'art. 591 c.p.c.

Dispone

Che il Delegato provveda ad esperire, nella forma della vendita senza incanto di cui all'art. 571 c.p.c., tre ulteriori tentativi di vendita, a distanza non inferiore di 3 mesi e non superiore a mesi 6 l'uno dall'altro, procedendo secondo le seguenti direttive:
1)Prezzo base euro per il primo esperimento nella misura indicata dalla relazione dell'IVG, riduzione del 15% di detto prezzo per il secondo esperimento; riduzione del 20% per il terzo esperimento;
2)saranno considerate inefficaci le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza;
3)qualora sia presentata una sola offerta superiore o pari al valore dell'immobile come sopra determinato, la stessa sarà senz'altro accolta;
4)qualora sia presentata una sola offerta per un prezzo non inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza il delegato dovrà comunicare la suddetta offerta al creditore procedente (unitamente al verbale di vendita), procedendo all'aggiudicazione definitiva se, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, il creditore formuli espressamente parere favorevole oppure non comunichi affatto le proprie determinazioni, rimettendo gli atti al giudice delegato ex art. 572 c.p.c. in caso di parare sfavorevole all'aggiudicazione definitiva;
5)qualora siano presentate più offerte il delegato contestualmente inviterà comunque tutti gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta :

se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato, ove ritenga di non dover rimettere gli atti al Giudice per la valutazione di cui all'art. 573 c.p.c., è sin da ora autorizzato a disporre la vendita al miglior offerente ed in caso di più offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ove il Delegato, in presenza di più offerte, ritenga di non disporre di elementi sufficienti per stabilire quale sia la migliore offerta provvederà a rimettere gli atti al Giudice,

6) fissazione del termine di gg.90 per il deposito del saldo del prezzo;

7) pubblicità dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche

8) pubblicità sul sito internet e sul quotidiano Il Tirreno;

9) autorizza il Delegato a richiedere al creditore procedente il versamento di opportuno fondo spese necessario alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche;

Manda

manda al delegato, previa verifica del puntuale pagamento da parte del creditore procedente delle spese di pubblicità, di procedere all'ulteriore corso della delega in conformità a quanto sopra precisato e per il resto a quanto già previsto nell'originaria delega;

Pisa,12/10/2022

Il G.E.
dott. Marco Zinna